

Città metropolitana di Torino

D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. - Concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico dal Canale Maria Bona, a sua volta derivato dai Torrenti Clarea e Tornori, assentita a Idroelettrica Quinson Piemonte s.r.l.

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 6038 del 1/10/2024:

"Il Dirigente

(... omissis ...)

DETERMINA

- 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire a Idroelettrica Quinson Piemonte srl – C.F./P.IVA 02956460998 - con sede legale in Genova Via XII Ottobre n. 2/91 la concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico dal Canale Maria Bona, a sua volta derivato dai Torrenti Clarea e Tornori, in Comune di Giaglione, in misura di 142 litri/s medi per produrre sul salto di metri 204,8 la potenza nominale media di kW 285;
- 2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, sottoscritto in data 1/10/2024 rep. n. 104, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
- 3) di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento di concessione, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute in disciplinare; trattandosi di subderivazione la concessione rimane comunque subordinata, dal punto di vista della entità, del periodo del prelievo, nonché della durata, ai termini stabiliti nel provvedimento di riconoscimento di antico diritto assentito alla derivazione principale;
- 4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno, anticipatamente ed a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento, del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
- 5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore dei Comuni rientranti nel Bacino Imbrifero Montano del Torrente Dora Riparia, dei sovracanonici dovuti a norma della L. 27.12.1953 n. 959, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;
- 6) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore degli Enti rivieraschi (Città Metropolitana di Torino e Comune di Giaglione), secondo le quote ad essi spettanti come definite in disciplinare, dei sovracanonici dovuti a norma dell'art. 53 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;
- 7) il canone e i sovracanonici di cui ai precedenti punti sono dovuti anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia; essi potranno essere modificati, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguite al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione all'eventuale variazione della potenza nominale effettivamente risultante dal certificato medesimo;
- 8) il concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge; l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione

degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo della derivazione principale che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- 9) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, nonché agli Enti rivieraschi e ai Comuni rientranti nel BIM sopra indicato, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9/8/1999 n. 22 oltre che a Enel Produzione SpA ed Iren Energia SpA in qualità di concessionari direttamente interessati al procedimento;
- 10) di attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33;
- 11) di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;
- 12) di dare atto di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.lgs 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio;

Il termine per il ricorso amministrativo, da proporsi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, è di giorni sessanta dalla data di notifica o di pubblicazione del presente provvedimento.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 1/10/2024

"(... omissis ...)

Art. 6 - REGOLAZIONE E MISURAZIONE DELLA PORTATA DERIVATA E RESTITUITA

(... omissis ...)

Ai sensi del D.P.G.R. 7/R/2007 ed in esito a quanto emerso in corso di istruttoria, il concessionario ha installato il dispositivo di misura e registrazione delle portate e dei volumi derivati ubicato a monte del dispositivo di pompaggio fisso nel Canale Maria Bona, gestito da Enel Produzione SpA. Altresì deve installare un dispositivo di misura e registrazione delle portate e dei volumi derivati tramite la condotta irrigua diametro 225 mm, ed un ulteriore analogo dispositivo di quanto viene turbinato; tali dispositivi devono soddisfare i requisiti di precisione di cui al suddetto D.P.G.R..

Il concessionario si obbliga a consentire l'accesso in remoto dei dati derivanti dalle misurazioni in continuo del dispositivo ubicato a monte del pompaggio Enel, nonché dei dati relativi alle portate turbinate alla Autorità concedente, con le modalità che saranno indicate, oltre che al Comune di Giaglione, ad Enel Produzione SpA e ad Iren Energia SpA.

Oltre a ciò il concessionario provvederà a collegare il misuratore gestito dal Comune di Giaglione ed ubicato a valle dei punti di immissione del pompaggio mobile operato da Enel con il proprio misuratore installato presso la presa sul Torrente Clarea a monte del dispositivo di pompaggio fisso nel Canale Maria Bona; ciò allo scopo di consentire ai soggetti di cui sopra l'accesso in remoto anche dei dati derivanti dalle misurazioni in continuo del misuratore gestito dal Comune di Giaglione ed ubicato a valle dei punti di immissione del pompaggio.

Idroelettrica Quinson Piemonte provvederà inoltre a integrare in un unico sistema i dati derivanti dai suddetti tre misuratori, al fine di agevolare ai soggetti interessati l'accesso in remoto dei dati derivanti dalle misurazioni in continuo effettuate dai tre dispositivi.

Il concessionario è altresì tenuto alla realizzazione del misuratore di livello e/o del misuratore di portata indicato nella Convenzione operativa datata 30/7/2024 condivisa con il Comune di Giaglione e finalizzato alla gestione automatica della paratoia di scarico nel Torrente Clarea; la

presenza di tale paratoia automatizzata non dovrà comunque incidere sulla gestione del pompaggio operata da Enel.

La descrizione delle caratteristiche di tutti tali dispositivi, le modalità della loro installazione, di registrazione e di trasmissione delle informazioni raccolte dovranno essere indicate nella dichiarazione giurata di cui al successivo art. 14.

Tutti gli strumenti di misurazione di portata previsti devono essere mantenuti in regolare stato di esercizio per l'intera durata della concessione; la taratura della strumentazione deve essere effettuata regolarmente ed almeno una volta ogni 5 anni, inviando i relativi certificati alla Autorità concedente.

All'esterno dell'edificio centrale dovrà essere posizionato un display riportante l'indicazione della potenza prodotta e della portata derivata, visibile agevolmente dall'esterno.

(... omissis ...)

Art. 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI

Il concessionario si obbliga al rispetto di tutte le prescrizioni riportate nel provvedimento di esclusione dalla fase di valutazione di impatto ambientale, nonché di quelle riportate nel provvedimento di autorizzazione unica.

Trattandosi di una derivazione da un corpo idrico artificiale, che si avvale pertanto di opere di un'altra utenza preesistente, ai sensi dell'art. 29 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. è stata acquisita sia una Convenzione di couso per l'utilizzo in comune della traversa sul Torrente Clarea con il Comune di Giaglione sottoscritta in data 2/11/2023, integrata dalla "Convenzione operativa" sottoscritta in data 30/7/2024, sia una Convenzione di couso con Enel Produzione SpA sottoscritta in data 1/8/2024, in considerazione delle particolari modalità di alimentazione del Canale Maria Bona da parte della stessa Enel, tramite pompaggio a titolo di compensazione per la sottensione a suo tempo operata all'antico diritto in conseguenza della realizzazione dell'impianto del Moncenisio.

Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nelle suddette convenzioni di couso può costituire motivo di decadenza della concessione.

Altresì il concessionario è tenuto al rispetto della ulteriore Convenzione sottoscritta con il Comune di Giaglione in data 2/11/2023 denominata *"Convenzione per le attività di mitigazione e compensazione ambientale relativamente allo sfruttamento idroelettrico tramite couso della portata irrigua che transita nel Canale Maria Bona, con derivazione dal Torrente Clarea, mediante realizzazione ed esercizio di impianto idroelettrico da ubicarsi nel territorio del Comune di Giaglione"*.

Tutte le Convenzioni stipulate con il Comune di Giaglione dovranno essere rinnovate nell'ambito della procedura di rinnovo del riconoscimento di antico diritto, e non potranno essere considerate valide in presenza di rinnovo del titolo.

Trattandosi di subderivazione, la gestione dell'entità di acqua che transita nel Canale Maria Bona, sia in termini di volumi che in termini di portata istantanea, è di sola competenza del Comune di Giaglione, in funzione dell'idroesigenza del comprensorio irriguo asservito al Canale stesso oltre che degli obblighi di rilascio del deflusso ecologico definiti dalla normativa; in conseguenza, Idroelettrica Quinson Piemonte non potrà vantare alcuna pretesa di immissione di acqua ulteriore rispetto a tale idroesigenza irrigua; inoltre, qualora per effetto della variazione dei quantitativi riconosciuti alla derivazione principale dal corpo idrico naturale a seguito di rinnovo, revisione per effetto della applicazione del Deflusso Ecologico o qualsiasi altro provvedimento amministrativo in applicazioni di norme vigenti o future o strumenti di pianificazione, oppure il quantitativo non sia più disponibile per effetto della decadenza o revoca della stessa concessione principale, il concessionario non potrà vantare alcun diritto o richiesta di risarcimento dei danni, fatta salva la corrispondente riduzione del canone di concessione.

Al fine di garantire nel tempo, in ogni momento, la funzionalità del Canale Maria Bona, ove per qualsivoglia motivo l'impianto idroelettrico o la condotta irrigua risultino fuori servizio, il concessionario è tenuto, per tutta la durata della concessione, alla manutenzione ordinaria del tratto

del Canale sotteso all'impianto, oltre che dell'opera di presa come stabilito nella Convenzione di couso.

Con riferimento alle necessarie operazioni di fluitazione del bacino di Clarea già praticate da Iren Energia SpA, il concessionario non potrà altresì vantare, a motivo della propria produzione energetica, alcuna pretesa circa l'entità di acqua che eventualmente in tale condizione dovrà essere lasciata defluire a valle dell'opera di presa del Canale Maria Bona, ne' in relazione al periodo delle operazioni ne' in relazione alla relativa durata, risultando dette operazioni necessarie alla prioritaria gestione dei sedimenti del bacino di Clarea.

L'impianto idroelettrico dovrà essere dotato di by-pass idoneo, in caso di fermo impianto, alla alimentazione della vasca ad uso irriguo posta a valle della restituzione della centrale, e di ciò dovrà essere fatta menzione nel certificato di collaudo di cui al successivo art. 14.

(... omissis ...)

ART. 10 – DEFLUSSO MINIMO VITALE

Poichè in corso di istruttoria si è ravvisata la necessità di attuare, nel periodo Giugno-Settembre, un rilascio a valle della captazione per ragioni di ordine ambientale e sanitario, il titolare è tenuto in ogni condizione a lasciare defluire in detto periodo, a valle dell'opera di presa e secondo le modalità riportate nel progetto di cui al precedente art. 4, un quantitativo idrico istantaneo pari a 10 litri/s, senza indennizzo alcuno.

La corretta funzionalità idraulica del manufatto preposto al rilascio dovrà essere certificata mediante opportune prove sperimentali prima dell'avvio dell'impianto - e di ciò dovrà essere fatta specifica menzione nel certificato di collaudo di cui al successivo art. 14 - e, in tempi successivi, almeno una volta ogni cinque anni, oppure quando si presumano malfunzionamenti, oppure ancora ogni volta che si verifichi una modifica della sezione di misura.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di modificare in qualsiasi momento tale valore a seguito della eventuale emanazione da parte della P.A. di metodologie di calcolo del DMV nei corpi idrici artificiali.

(... omissis ...)

In corrispondenza della sezione di prelievo-rilascio dovranno essere ubicati un cartello indicatore dei termini relativi al rilascio nonchè un'asta idrometrica tarata con indicazione del livello corrispondente, da realizzarsi con modalità e tipologie adatte ad un pubblico non specialistico, e sulla base delle specifiche tecniche pubblicate sul sito internet di questa Amministrazione.

Poichè la titolarità della derivazione principale dal Torrente Clarea è in capo al Comune di Giaglione, trattandosi di subderivazione il concessionario non è tenuto ad alcun obbligo in merito al rilascio del deflusso ecologico dovuto ai sensi del D.P.G.R. 14/R/2021.

(... omissis ...)"